

VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 23/A III Legisi. tura

"NORME TRANSITORIE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE UU.SS.LL."

Approvato dalla G.R. nella seduta del 27/10/1980.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

L'allegato articolato disciplina le norme transitorie di primo funzionamento degli organi delle Unità Sanitarie Locali nel presupposto che le Assemblee Generali non abbiano provveduto alla elezione dei Comitati di Gestione a norma dell'articolo I3 della Legge Regionale 26/5/1980 n.51.

E' di tutta evidenza la necessità di garantire la effettiva funzionalità delle Unità Sanitarie Locali stante il disposto dell'articolo I della legge 8/8/1980 n.44I e le istruzioni contenute nella deliberazione n. 7013 approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 15/9/1980, che prevedono il trasferimento delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai Commissari liquidatori degli ex Enti mutualistici alle Unità Sanitarie Locali con decorrenza improrogabile dal 1/1/1981.

Poichè, pertanto, la legge 44I citata non consente alcuna deroga alla data predetta, si impone una disciplina transitoria atta ad assicurare il compimento, anche attraverso organi straordinari, degli atti di Gestione che dovranno essere posti in essere dalle Unità Sanitarie Locali.

L'Articolo della preposta legge in esame disciplina l'invio, di un Commissario straordinario, qualora l'assemblea generale non abbia provveduto entro il 30 /11/1980 alla elezione del Comitato di gestione, mentre l'articolo 2 fa obbligo al Comitato di Gestione di provvedere alla nomina dell'ufficio di direzione e dei Coordinatori per ciascuna Unità Sanitaria Locale.

E' evidente che tale obbligo si intende rivolto anche al Commissario di cui all'articolo I qualora l'organo di gestione ordinaria delle Unità Sanitarie Locali non vi abbia provveduto entro il termine del 15/12/1980.

Se all'obbligo di nomina sopra indicata non adempiono nè il Comitato di Gestione in via ordinaria nè il Commissario in via straordinaria, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a nominare con proprio decreto, in via provvisoria, sia l'ufficio di direzione sia il Coordinatore.



REGIONE PUGLIA


LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

"NORME TRANSITORIE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE UU.LL.SS." =

BARI. 18 OTTOBRE 1980

X



REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

" NORME TRANSITORIE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE UU.LL.SS."

ART.1

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato alla nomina di Commissari straordinari con il compito di adottare tutti gli atti di gestione necessari a garantire la funzionalità della Unità Sanitaria Locale qualora, alla data del 30 Novembre 1980, l'Assemblea Generale non abbia provveduto, a norma dell'articolo 13 della Legge Regionale 26/5/80 n. 51, alla elezione del Comitato di Gestione.

Il Commissario straordinario resta in carica fino all'elezione del Comitato di Gestione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Possono essere nominati Commissari straordinari, in deroga a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 24 del 23/6/78, anche funzionari di ruolo della Regione Puglia.

Al Commissario straordinario spetta il trattamento economico attribuito al Presidente del Comitato di Gestione.

ART.2

Il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale deve provvedere, entro il 15 Dicembre 1980, alla nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi della Unità Sanitaria Locale di cui all'articolo 40 della Legge Regionale 26/5/1980 n. 51 e dei Coordinatori di cui all'articolo 42 della predetta legge.

REGIONE PUGLIA

Gli incarichi provvisori devono essere conferiti al personale dipendente da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari trasferiti ubicati nel territorio di competenza della Unità Sanitaria Locale.

Qualora nell'ambito della Unità Sanitaria Locale di riferimento non vi sia personale aventi i requisiti prescritti, gli incarichi possono essere conferiti, previo comando, a personale di altra Unità Sanitaria Locale a condizione che sia in possesso dei requisiti di legge.

In caso di inadempienza il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, con le stesse modalità, al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente.

Sono comunque fatti salvi, ai fini della nomina definitiva, i diritti acquisiti dai dipendenti da iscrivere nei ruoli nominativi regionali in riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 20/12/1979 n. 761.

ART. 3

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente il 20.10.80